

POLYREG ASSOCIAZIONE GENERALE DI AUTODISCIPLINA

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO E SUL SUO SANZIONAMENTO

A. Disposizioni generali

§1 **Scopo del regolamento**

¹ Il presente regolamento contiene disposizioni sull'adesione del gestore patrimoniale al codice deontologico, sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul sanzionamento nel caso in cui venissero riscontrate infrazioni.

² Il codice deontologico ai sensi del presente regolamento è il codice deontologico dell'OAD PolyReg approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OICol.

³ Dove, qui di seguito, venga utilizzata l'espressione „regolamento“ senza ulteriori specificazioni si intende il regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento.

§2 **Adesione**

¹ Possono aderire al codice deontologico i gestori patrimoniali attivi che in qualità di intermediari finanziari ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro forniscono prestazioni di servizio nell'ambito della gestione patrimoniale, che sono membri dell'OAD PolyReg e che hanno la loro sede, una loro succursale o uno stabilimento così come il fulcro della loro gestione effettiva e della loro attività commerciale in Svizzera.

² Ogni gestore patrimoniale che aderisce al codice deontologico deve sottomettersi esplicitamente alle disposizioni del presente regolamento, alle sanzioni qui previste e al Tribunale arbitrale dell'OAD PolyReg.

³ Per un'adesione si necessita di una dichiarazione scritta del gestore patrimoniale e dell'approvazione del Comitato Direttivo delegato.

§3 Gestione della vigilanza

¹ I gestori patrimoniali che hanno aderito al codice deontologico costituiscono una sezione ai sensi del §13 degli statuti.

² La vigilanza sul rispetto del codice deontologico avviene separatamente e indipendentemente dalla vigilanza LRD.

§4 Requisiti dei gestori patrimoniali

¹ Un gestore patrimoniale può aderire al codice deontologico solo se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) il gestore patrimoniale stesso, coloro che svolgono mansioni di gestione e dirigenziali nonché tutti i collaboratori, che per il gestore patrimoniale detengono funzioni nel campo della gestione patrimoniale, devono godere di buona reputazione professionale e garantire il rispetto del codice deontologico.
- b) il gestore patrimoniale si sottomette al codice deontologico, lo salvaguarda nell'allestire la sua organizzazione interna e i suoi contratti di gestione patrimoniale così come nello sviluppo dei suoi rapporti con la sua clientela, e si impegna ad esercitare sempre la propria attività nel rispetto del codice deontologico.
- c) come intermediario finanziario il gestore patrimoniale sottostà alla vigilanza dell'OAD PolyReg.
- d) il gestore patrimoniale rispetta le pertinenti leggi del mercato finanziario e dispone delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della sua attività.

² I requisiti secondo la lettera a) valgono analogamente anche per i responsabili d'inchiesta indipendenti e per i controllori. Essi devono inoltre disporre delle competenze specifiche necessarie ed essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione del gestore patrimoniale che sorvegliano.

§5 Dichiarazione di adesione

¹ La dichiarazione di adesione va inoltrata al Direttore che a sua volta le inoltrerà, una volta controllati i requisiti e richiesti eventuali complementi della documentazione, al Comitato Direttivo delegato. Il Direttore può proporre di accettare o di rifiutare l'adesione.

² La dichiarazione di adesione deve riferirsi al codice deontologico e al presente regolamento e contenere la dichiarazione scritta di sottoporsi senza alcuna riserva a tali disposizioni.

³ Alla richiesta vanno allegati i documenti che forniscano informazioni sull'organizzazione e sull'attività del candidato e che siano adatti a dimostrarne le qualifiche, in particolare, ma non esaustivamente:

- a) indicazione del cognome, del nome e della ditta, allegando gli statuti del candidato (nella misura in cui esistano);

- b) estratto attuale del registro di commercio (nella misura in cui sussista un obbligo di iscrizione);
- c) indicazione precisa dell'indirizzo degli stabilimenti in Svizzera, dei numeri di telefono e degli indirizzi di posta elettronica (E-Mail);
- d) indicazione dello scopo dell'azienda, della sua attività e del luogo in cui viene esercitata effettivamente l'attività di gestione patrimoniale;
- e) indicazione del titolare rispettivamente degli aventi economicamente diritto all'azienda del membro, dei membri della direzione e degli aventi diritto di firma, nella misura in cui questi non siano desumibili dal registro di commercio;
- f) indicazioni riguardo all'appartenenza ad associazioni professionali;
- g) dichiarazione coscienziosa e veritiera che attualmente così come negli ultimi cinque anni non siano in corso o concluse procedure penali, amministrative o di vigilanza nei confronti del gestore patrimoniale e dei suoi organi, oppure definizione esatta delle procedure in questione;
- h) definizione del controllore nominato dal candidato, la sua dichiarazione di indipendenza e di accettazione del mandato di controllore così come documenti che ne certifichino le necessarie competenze.

⁴ Il Comitato Direttivo può allestire un formulario per la dichiarazione di adesione e dichiararne obbligatorio l'utilizzo.

§6 Decisione sull'approvazione e rimedi giuridici

¹ Il Comitato Direttivo delegato decide in merito all'approvazione della richiesta d'adesione dopo essersi convinto che siano rispettate le disposizioni regolamentari, oppure rifiuta l'adesione.

² Non esiste alcun diritto ad aderire al codice deontologico. Gli eventuali rimedi giuridici si basano sulle disposizioni statutarie.

§7 Lista dei membri e diritto all'informazione

¹ L'associazione tiene e pubblica una lista di tutti i gestori patrimoniali che hanno aderito al codice deontologico. Questa lista può essere resa accessibile anche tramite internet.

² Previa autorizzazione scritta del gestore patrimoniale e dietro pagamento di una tassa l'associazione fornisce informazioni a terzi su procedure disciplinari. La tassa va riscossa dal gestore patrimoniale.

³ Informazioni su procedure disciplinari contengono l'indicazione se nel corso di un lasso di tempo di al massimo tre anni dalla data dell'informazione siano state pronunciate contro il gestore patrimoniale sanzioni riguardanti il rispetto del codice deontologico o se sia in corso una procedura di sanzionamento.

§8 **Obbligo di comunicazione nei confronti dell'associazione**

¹ I gestori patrimoniali hanno l'obbligo di comunicare all'associazione in maniera completa tutti i fatti che concernono l'attuazione del codice deontologico.

² I gestori patrimoniali concedono al loro controllore un accesso illimitato agli atti e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per controllare il rispetto del codice deontologico.

³ Il gestore patrimoniale informa senza indugio, spontaneamente e per iscritto l'associazione su cambi nel suo personale, nell'organizzazione o nei rapporti di partecipazione, così come su tutti i cambiamenti riguardanti le indicazioni che erano oggetto della sua dichiarazione d'adesione.

⁴ Inoltre il gestore patrimoniale informa spontaneamente il Direttore riguardo:

- a) all'avvio o alla conclusione di una procedura di esecuzione nei confronti del gestore patrimoniale;
- b) all'avvio o alla conclusione di una procedura civile nei confronti del gestore patrimoniale, che sia in relazione con lo svolgimento di contratti di gestione patrimoniale;
- c) all'avvio o alla conclusione di una procedura penale e amministrativa nei confronti del gestore patrimoniale o dei suoi collaboratori, che sia in relazione con la sua attività professionale.

⁵ Per queste comunicazioni l'associazione può prevedere l'utilizzo obbligatorio di un formulario standardizzato e richiedere informazioni e documenti supplementari.

B. Procedura di controllo

§9 **Definizione del controllore**

¹ Per l'esecuzione del controllo periodico del rispetto del codice deontologico ogni gestore patrimoniale definisce un controllore indipendente dal punto di vista sia formale sia materiale e informa la Direzione sulla nomina effettuata. Il controllore deve confermare per iscritto la sua indipendenza, la sua idoneità e l'accettazione della nomina nei confronti dell'associazione.

² Con l'accettazione del suo mandato di controllore il controllore sottostà agli stessi obblighi di informazione e di collaborazione nei confronti dell'associazione come il gestore patrimoniale controllato. Il controllo effettuato dal controllore avviene su incarico e per conto del gestore patrimoniale e all'attenzione dell'associazione.

³ Nella misura in cui soddisfa gli altri requisiti, il controllore può essere identico all'ufficio di revisione secondo il diritto azionario o al controllore LRD del gestore patrimoniale.

⁴ I controllori sono persone o società che:

- ◇ godono di buona reputazione;
- ◇ dispongono delle necessarie competenze specifiche in base al campo di attività del membro per l'esecuzione di un controllo;
- ◇ forniscono la garanzia per un'ineccepibile attività di controllori e
- ◇ sono indipendenti dal gestore patrimoniale che devono controllare. I controllori non si possono controllare reciprocamente o "in cerchio".

⁵ Una volta nominato il controllore può essere sostituito solo per motivi gravi.

⁶ Se un controllore nominato dal gestore patrimoniale dà la disdetta o se il controllore viene rifiutato dall'associazione, il gestore patrimoniale deve definire entro al massimo due mesi un nuovo controllore.

§10 **Controllo periodico ordinario**

¹ Per i gestori patrimoniali che hanno aderito al codice deontologico nel corso del primo semestre di un anno civile, dev'essere inoltrato un rapporto di controllo entro il 31 dicembre di ogni anno. Per tutti gli altri il rapporto di controllo annuale dev'essere inoltrato entro il 30 giugno di ogni anno.

² Il gestore patrimoniale conferisce spontaneamente un mandato al suo controllore e lo fa così tempestivamente che il rapporto possa essere inoltrato all'associazione entro la scadenza definita (fa stato la data del timbro postale).

³ Il periodo di controllo comprende il lasso di tempo tra la dichiarazione di adesione del gestore patrimoniale fino al controllo, rispettivamente il periodo di tempo dall'ultimo controllo fino al nuovo controllo.

⁴ Per validi motivi il Direttore può accordare una proroga di al massimo due mesi per l'inoltro del rapporto di controllo. Ciò non influisce sulla scadenza per i controlli successivi.

§11 **Esecuzione del controllo**

¹ Il controllo ha luogo negli uffici del gestore patrimoniale e avviene secondo i criteri comprovati e riconosciuti per la revisione.

² Il gestore patrimoniale controllato deve mettere a disposizione del controllore i documenti che permettono di verificare il rispetto del codice deontologico. Il controllore può esigere anche l'esaminazione della contabilità del gestore patrimoniale, dei dossier dei suoi clienti così come degli estratti dei conti della sua società o dei suoi clienti. Inoltre vanno date al controllore tutte le informazioni pertinenti.

³ I controllori salvaguardano il segreto aziendale e professionale del gestore patrimoniale.

§12 **Contenuto del controllo**

¹ I controllori verificano il rispetto delle disposizioni del codice deontologico. Scopo del controllo è la constatazione se il gestore patrimoniale verosimilmente rispetta il codice deontologico. Irregolarità constatate devono essere segnate nel rapporto di controllo.

² Il controllo è effettuato in base ad un campionario che viene definito dal controllore di maniera tale che irregolarità sistematiche possano essere molto verosimilmente constatate. Il controllo si prefigge in particolare di verificare se il gestore patrimoniale:

- a) conclude dei contratti di gestione patrimoniale conformi al regolamento;
- b) rende conto ai suoi clienti secondo contratto e li informa su prestazioni ricevute da terzi e su potenziali conflitti di interesse;
- c) ha adottato le misure necessarie per evitare che si verifichino dei conflitti di interesse;
- d) ha comunicato senza indugio i cambiamenti all'associazione.

³ Il controllo si prefigge anche di verificare se secondo le verosimili apparenze il gestore patrimoniale

- e) garantisca un'attività ineccepibile, disponga di un'organizzazione commisurata alla sua attività e la sua attività sia in linea con le leggi sul mercato finanziario a lui applicabili;
- f) si attenga alle strategie di investimento stabilite, proceda a investimenti e a transazioni nell'interesse del cliente e provveda ad un'adeguata distribuzione dei rischi nel quadro della strategia di investimento. In questo ambito va verificato in particolare se siano state prese e attuate le necessarie misure organizzative.

⁴ I controllori trasmettono una copia del loro rapporto al Direttore dell'associazione entro 14 giorni dopo la fine del controllo, al più tardi entro il termine prestabilito.

§13 **Conseguenze di irregolarità**

¹ Le irregolarità constatate dai controllori o le segnalazioni da parte di terzi vanno verificate e va dato loro seguito fino a che risulta possibile avviare una procedura di sanzionamento o decidere un non luogo a procedere.

² Le irregolarità vengono segnalate all'organo di vigilanza LRD competente per il gestore patrimoniale nella misura in cui questo non sia identico all'associazione.

§14 **Controllo straordinario**

¹ Se sussistono indizi di infrazioni al codice deontologico commesse da un gestore patrimoniale o per preparare una procedura di sanzionamento il Direttore può incaricare un responsabile d'inchiesta indipendente o condurre egli stesso l'inchiesta.

² Il responsabile d'inchiesta indipendente assume agli atti documenti probatori e redige un rapporto scritto riguardo alle sue constatazioni. Può collegare al suo rapporto una proposta di sanzionamento.

³ Il gestore patrimoniale coinvolto deve sostenere il responsabile d'inchiesta indipendente e fornirgli ogni informazione o accesso a documenti che egli necessiti.

⁴ I costi del controllo straordinario vengono fissati dal Comitato Direttivo. Di regola è il gestore patrimoniale a risponderne. L'incasso avviene per tramite del Direttore.

C. Sistema delle sanzioni

§15 Sanzioni

¹ Le infrazioni al codice deontologico vanno sanzionate. Le sanzioni si basano sul § 45 degli statuti, applicato per analogia. Possono essere inflitte in particolare le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) multa da 300 fino a 300'000 franchi svizzeri;
- c) minaccia di esclusione;
- d) esclusione dall'adesione al codice deontologico;
- e) esclusione dall'associazione.

² Se necessario, oltre ad una sanzione può essere assegnato al gestore patrimoniale un termine adeguato per ristabilire la legalità e la conformità della situazione al regolamento. Questo termine può essere combinato con delle istruzioni e delle condizioni.

§16 Garanzia di un'attività professionale ineccepibile

¹ Se nel corso di una procedura riguardo al rispetto del codice deontologico è in dubbio la garanzia di un'attività professionale ineccepibile del gestore patrimoniale, si deve procedere anche alla verifica della garanzia giusta l'art. 14 LRD.

² Se necessario bisogna avviare anche una procedura di sanzionamento secondo le disposizioni del regolamento LRD.

§17 Multa

¹ Per il calcolo dell'ammontare della multa devono essere presi in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado della colpa e le possibilità finanziarie del gestore patrimoniale. Delle pene e/o delle misure statali non impediscono all'associazione di infliggere allo stesso tempo le proprie sanzioni. Esse possono tuttavia essere ridotte se l'accumulo delle pene inflitte fosse troppo gravoso e di una severità inadeguata.

² Se si tratta della prima infrazione commessa o in caso di infrazioni commesse per negligenza può essere emanato un avvertimento al posto di una multa o si può anche rinunciare ad infliggere un qualsiasi tipo di sanzione.

§18 **Esclusione dall'adesione al codice deontologico**

¹ L'esclusione ai sensi del presente regolamento equivale alla revoca dell'approvazione dell'adesione al codice deontologico.

² L'esclusione può essere pronunciata in caso di infrazioni ripetute o gravi alle disposizioni del codice deontologico.

³ Un gestore patrimoniale è escluso qualora non soddisfi più le condizioni per l'adesione al codice deontologico, in particolare qualora egli dal punto di vista del suo personale o della sua organizzazione non fornisca più la garanzia di un'attività professionale ineccepibile.

⁴ Un gestore patrimoniale deve essere escluso qualora egli abbia commesso una grave infrazione alle disposizioni del codice deontologico, qualora egli non ripristini la conformità entro il termine assegnatogli o qualora attraverso l'infrazione siano stati lesi in maniera importante gli interessi dei suoi clienti.

⁵ Se un'infrazione, che giustificherebbe l'esclusione del membro, è dovuta ad un errore di una singola persona e se, per il resto, non ci sono difetti a livello organizzativo che mettano in discussione la garanzia del gestore patrimoniale per un corretto svolgimento della sua attività nel suo complesso, si può rinunciare all'esclusione se la persona in questione viene esclusa dall'organizzazione del gestore patrimoniale.

⁶ La minaccia di esclusione o l'esclusione stessa può essere accompagnata da una multa.

§19 **Procedura di sanzionamento**

¹ L'avvio di una procedura di sanzionamento viene intimata al gestore patrimoniale per iscritto, menzionando le irregolarità riscontrate e eventuali altri motivi di sospetto. Contemporaneamente viene assegnato un termine per presentare delle osservazioni scritte.

² Nelle sue osservazioni riguardo alle irregolarità riscontrate o ai motivi di sospetto che gli vengono rimproverati il gestore patrimoniale deve pronunciarsi in maniera dettagliata e esaustiva, presentando le circostanze di fatto concrete e documentandole.

³ Su questa base il Comitato Direttivo delegato si pronuncia sull'emanazione di una sanzione o decide il non luogo a procedere. Nel caso di un non luogo a procedere i costi possono essere messi a carico del gestore patrimoniale, se egli con il suo comportamento ha provocato o reso più difficoltosa la procedura.

§20 Rimedi giuridici in seno all'associazione

Le decisioni di sanzionamento possono, secondo il §35 degli statuti, essere oggetto di un ricorso al Tribunale arbitrale. Il ricorso va presentato per iscritto entro 10 giorni dalla ricezione della decisione di sanzionamento. Per la motivazione del ricorso il responsabile della procedura del Tribunale arbitrale assegna un termine separato.

D. Disposizioni varie

§21 Copertura dei costi

¹ Per coprire i costi di vigilanza secondo il presente regolamento l'associazione riscuote dai gestori patrimoniali che hanno aderito al codice deontologico un importo di Fr. 800.- per anno civile.

² Se necessario il Comitato Direttivo può adattare questo importo.

³ Non è previsto un conteggio pro rata temporis.

⁴ Nei casi in cui viene pronunciata una sanzione viene riscossa, applicando per analogia l'ordinanza del tribunale d'appello zurighese sulle tasse di giustizia (Verordnung des zürcherischen Obergerichts über die Gerichtsgebühren, 211.11), una tassa di decisione e di redazione.

§22 Disdetta

¹ I gestori patrimoniali possono in qualsiasi momento disdire l'adesione al codice deontologico tramite dichiarazione scritta al Direttore. In caso di disdetta il contributo periodico per l'anno civile corrente rimane dovuto. Lo stesso vale per le pretese dell'associazione in materie di tasse o di multe così come per multe inflitte successivamente in base ad una procedura di controllo che era già stata ordinata al momento della disdetta.

² Se la disdetta avviene dopo che una procedura di controllo è stata ordinata, sia mediante avvio di una procedura di sanzionamento sia mediante nomina di un responsabile d'inchiesta indipendente, questo controllo va protratto fino alla fine e la disdetta assume efficacia soltanto dopo la completa conclusione del controllo e di un'eventuale procedura di sanzionamento relativa allo stesso.

³ Dal momento della sua disdetta il gestore patrimoniale non è più autorizzato a beneficiare dei privilegi legali derivanti dall'adesione al codice deontologico (art. 6 OICol).

§23 Responsabilità

¹ Qualora un terzo facesse valere delle pretese di risarcimento nei confronti dell'associazione, derivanti dall'accusa di un'insufficiente vigilanza nei confronti del gestore patrimoniale sul rispetto del codice deontologico, il gestore patrimoniale è tenuto a liberare l'associazione da simili pretese e risponde solidalmente con i suoi organi per le ripetibili e per i costi di procedura e per ogni importo che venga aggiudicato al terzo nel corso di questa procedura. Su richiesta dell'associazione deve esser fornita garanzia per il valore di lite, per le ripetibili e per le spese processuali secondo tariffario.